




PROVINCIA DI COMO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

DA' AVVISO

N. 21 del Registro
Pubblicato all'Albo Pretoria della Comunità
Montana dal 31/3/2016
al 22/4/2016 compiuti
S. Fedele Int., il 31/3/2016
NEL M. ALIBATO



Che il Consiglio Provinciale dovrà provvedere al rinnovo della carica di

DIFENSORE CIVICO PROVINCIALE

Le proposte di candidatura dovranno essere presentate entro le ore 12.00 di Venerdì 22 aprile 2016 l'ufficio Protocollo dell'Ente (Via Borgovico 148, Como) con consegna a mano o tramite il servizio postale, oppure tramite Pec (protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it) con la seguente documentazione:

- a) curriculum sottoscritto, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio ed eventualmente professionali, dell'esperienza generale e specifica nonché dell'esperienza giuridico-amministrativa richiesta dalla carica per la quale si concorre;
- b) dichiarazione di insussistenza di cause generali o speciali di ineleggibilità od incompatibilità alla carica di Consigliere Provinciale, comprese quelle previste dalla Legge 55/90;
- c) l'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013;
- d) dichiarazione di insussistenza di condanne penali e di carichi pendenti (che, in caso di nomina, verrà verificata d'ufficio ai sensi del DPR 445/2000).

Si allegano al presente Bando i riferimenti statutarî utili agli interessati per la presentazione di idonea candidatura.

Como, 18 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Prof. Maria Rita LIVIO

Referenti per la pratica:
dott.ssa Elena Corti, tel. 031.230429
Sig.ra Anna Diprima, tel. 031.230898

Difensore Civico

Art. 32 - Istituzione

1. La Provincia può istituire il Difensore Civico.
2. Del Difensore Civico possono avvalersi, tramite apposita convenzione, i Comuni che ne fanno richiesta.
3. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio provinciale con il voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
4. Spetta al Difensore Civico una indennità stabilita dal Consiglio provinciale.
5. Il Consiglio provinciale stabilisce inoltre:
 - la dotazione organica, strutturale e finanziaria del Difensore civico;
 - le modalità di funzionamento;
 - la modalità di ripartizione delle spese da sostenere da parte dei Comuni convenzionati.

Art. 33 - Funzioni

1. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione provinciale e dei comuni convenzionati nonché degli enti ed aziende provinciali e comunali segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze, i ritardi e le responsabilità.

Art. 34 - Requisiti soggettivi

1. Può essere nominato Difensore Civico ogni cittadino italiano, avente i requisiti per essere eletto Consigliere Provinciale.
2. Ogni cittadino interessato potrà far pervenire la propria domanda, secondo le modalità stabilite da apposito avviso pubblico emanato dal Presidente della Provincia.
3. Il Difensore Civico deve essere scelto tra persone di particolare integrità morale ed indipendenza, con provata esperienza nel campo del diritto e dell'amministrazione, previa selezione pubblica comparativa.
4. Il Difensore Civico non può ricoprire incarichi inerenti ad associazioni e partiti politici.

Art. 35 - Durata in carica e giuramento

1. Il Difensore Civico dura in carica tre anni e può essere confermato solo se consegue almeno i due terzi dei voti in prima ed unica votazione.
2. Le funzioni del Difensore Civico sono prorogate fino all'entrata in carica del successore.

Art. 36 - Revoca e decadenza

1. Il Difensore Civico può essere revocato per giustificato motivo qualora la sua attività risulti carente o per gravi ragioni attinenti i requisiti di indipendenza ed

integrità morale, con deliberazione avente gli stessi requisiti di forma della deliberazione di nomina.

2. Il difensore civico decade dalla carica per la sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui agli articoli 34 e 37 del presente Statuto

3. In caso di revoca o decadenza si provvede alla nomina del nuovo Difensore Civico nel termine dei successivi trenta giorni.

Art. 37 - Incompatibilità

1. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con incarichi professionali conferiti dalla Provincia, dai comuni convenzionati e da enti da essi dipendenti. In caso di incompatibilità sopravvenuta, il difensore civico decade dalla carica.

Art. 38 - Rapporti con gli Organi elettivi

1. Entro il trentuno gennaio di ogni anno, il Difensore Civico invia al Consiglio Provinciale ed ai Consigli dei Comuni convenzionati, una relazione sull'attività svolta e sui rimedi organizzativi di cui intende segnalare la necessità.

2. Può anche inviare, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione.

3. Le relazioni sono sottoposte alla discussione del competente Consiglio entro sessanta giorni dal ricevimento.

4. Il Consiglio, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta le determinazioni di propria competenza ed invita i competenti organi della Provincia o del Comune ad adottare le ulteriori misure conseguenti.

Art. 39 - Prerogative

1. Gli amministratori e i dirigenti della Provincia, dei Comuni e degli Enti dipendenti sono tenuti a fornire al Difensore Civico le informazioni nonché la copia degli atti e dei documenti di cui faccia richiesta per l'esercizio delle proprie funzioni.

2. In difetto, il Difensore Civico può segnalare l'inadempimento all'ufficio preposto per i procedimenti disciplinari.

Capo quarto

Istituti di partecipazione

Art. 40 - Garanzia di partecipazione

1. La Provincia di Como, assumendo i valori della democrazia partecipativa promuove, sollecita, garantisce e valorizza la concreta e fattiva partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'azione amministrativa e al governo del territorio attraverso: